



D.A. n. 090

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

Adozione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia Messina.

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
- VISTO** il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
- VISTA** la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
- VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come integrato e modificato dai DD.LL.vi 24 marzo 2006, n.157 e 26 marzo 2008, n.63;
- VISTO** il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
- VISTO** il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 8, 11, 12, 13, 14, 16, 17 ricadenti nella provincia Catania ne sono parte integrante;
- VISTA** la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
- VISTO** l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, recepito nella Regione Siciliana con il decreto dell'Assessore regionale dei Beni culturali ed ambientali n.5820 dell'8 maggio 2002, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
- VISTO** il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'*Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio*, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale Commissione di cui al D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001;
- VISTO** il D.D.G. n.8470 del 4 dicembre 2009 con il quale viene disposta l'adozione della proposta del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.Lgs.42/04 e degli artt. 24 e 10 del Regolamento di esecuzione della legge 1497/39, approvato con R.D. 1357/40;
- VISTO** il D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 13 del 31 marzo 2017, con il quale viene approvato il Piano Paesaggistico

dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs.42/04 e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/7;

VISTE le sentenze 963/2019, 964/2019, 965/2019, 966/2019 del TAR Sezione prima di Catania che annullano per incompetenza il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 di Messina adottato su disposizione di cui al D.D.G. n.8470/2009, i cui effetti vengono però fatti salvi per il tempo di 180 giorni dalla pubblicazione delle medesime sentenze (30/04/2019) entro il quale questa Amministrazione dovrà procedere ad una nuova adozione;

RITENUTO, pertanto, che occorra provvedere ad una nuova adozione del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 di Messina;

CONSIDERATO, come condiviso dalle Avvocature Distrettuali dello Stato di Palermo e Catania, che la suddetta procedura non si deve limitare ad una mera convalida del Piano adottato con D.D.G. n.8470/2009, ma dovrà tenere conto di tutte le successive rettifiche materiali e/o modifiche ad esso apportate e che hanno condotto all'approvazione definitiva del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 di Messina con D.A. n. 6683/2016;

CONSIDERATO che il Piano adottato con D.D.G. n.8470/2009 è stato regolarmente sottoposto alla concertazione istituzionale prevista dall'art. 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i e, successivamente, alla fase partecipativa di cui al medesimo articolo, dove tutti i soggetti interessati hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni e documenti che hanno consentito di procedere all'approvazione definitiva del Piano con D.A. n. 6683/2016;

VISTO il D.A. n. 063/GAB del 12 giugno 2019 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n.30 del 28 giugno 2019, con il quale vengono apportate alla Componente idrologica - *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua soggetti alla tutela di cui all'art. 142 lett. c) del D.lgs. 42/04* - del Piano Paesaggistico di Messina 9, approvato con D.A. n. 6683/2016, talune modifiche normative;

VISTO il D.A. 064/GAB del 21 giugno 2019 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n.34 del 19 luglio 2019, con il quale vengono apportate rettifiche ai perimetri di due aree boscate già soggette alla tutela di cui all'art. 142 lett. g) del D.lgs. 42/04 con il Piano Paesaggistico di Messina 9, approvato con D.A. n. 6683/2016;

VISTO il D.A. n.3401 del 19.07.2017, sottoscritto dall'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e dall'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, che all'art.2 individua le procedure di verifica sulle aree boschive sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art.142, lett. g), del D.Lgs. 42/04 attraverso sopralluoghi effettuati dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana volti ad accertare la sussistenza dei requisiti per la classificazione delle aree boschive ai sensi del D.Lgs. 227/01, poi annullato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;

VISTE le seguenti note della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina con le quali venivano comunicati gli esiti della verifica effettuata congiuntamente dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina e dalla medesima Soprintendenza su talune aree boscate:

- nota prot. n. 1582 del 23.03.18, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Società SAMOTEDIL Snc di Di Pino Gaetano & C. in C.da Scarpiglia nel Comune di Patti viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 1583 del 23.03.18, dalla quale risulta che all'interno delle particelle catastali 933 e 329 rispettivamente dei Fogli di Mappa 27 e 30 di proprietà del Consorzio CO.VI.M. nel Comune di Rodì Milici viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;

- nota prot. n. 3746 del 27.06.18, dalla quale risulta che nelle particelle catastali 181 e 182 del Foglio di Mappa 110 di proprietà dei Sigg.ri Cimino Anna Maria e Francesco Paolo nel Comune di Messina viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 3747 del 27.06.18, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Coop. Edilizia Mimosa 2 viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5959 del 12.10.18, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Sig.ra Olga Martina Isach in C.da Santa Maria del Bosco nel Comune di Messina viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 6301 del 26.10.18, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Ditta Panna spa in Cda Serri villaggio Sperone nel Comune di Messina viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 6309 del 26.10.18, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Società ERGI Costruzioni s.r.l. in via Ducezio nel Comune di Messina viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 6552 del 7.11.18, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà dell'Azienda Agricola Crisafulli Letterio in C.da Sena nel Comune di Ali Terme viene riscontrata la presenza di un terreno agricolo (agrumi, mandorlo e ulivo) con assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 6553 del 7.11.18, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà delle Società M&M Calcestruzzi Srl e Raffa e Marchese di Orazio Raffa e C. s.n.c. in località Terreforti nel Comune di Villafranca Tirrena viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 7023 del 22.11.18, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Società EdilK s.r.l. di Del Popolo Francesco e Sberna Felicia in C.da Liotta nel Comune di Villafranca Tirrena l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 544 del 29.01.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà dei Sigg. Carnabuci Chiara e Giuseppe in C.da Scialà nel Comune di Forza d'Agrò viene riscontrata la presenza di un terreno agricolo (mandorlo e ulivo) con assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 652 del 01.02.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Società Mediterranea Bus S.a.s. in C.da Madonna delle Grazie nel Comune di Furci Siculo viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 1645 del 13.03.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà del Sig. Riccioni Giovanni in località S.Margherita C.da Ortora nel Comune di Messina viene riscontrata la presenza di un terreno agricolo (colture agrarie e ulivo) con assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 1648 del 13.03.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà di Stein Hotel in località Danisi nel Comune di Letojanni viene riscontrata la parziale assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 1825 del 20.03.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà dei Sigg. Maio Andrea e Liga Attilio in C.da Liga nel Comune di Furnari viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 1826 del 20.03.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà dei Sigg. Gitto Carmelo e Salvatore (affittuario Società Di Maio Giovanni) in C.da Fanuso nel

Comune di Santa Lucia del Mela viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;

- nota prot. n. 3647 del 11.06.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà di Giacobbe Santa e altri in C.da Grioli S. Antonio nel Comune di Villafranca Tirrena viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 3648 del 11.06.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà dei Sigg. Giacobbe Nicolò e Russo Pasquale in C.da Grioli S. Antonio nel Comune di Villafranca Tirrena viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 3649 del 11.06.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Ditta Kaisner John, Occhipinti Rosaria in C.da Cartesiano – Villagio Salice nel Comune di Messina viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 4861 del 31.07.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà del Sig. Mancuso Augusto in Via A. Spinelli nel Comune di Furci Siculo viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5129 del 27.08.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Società I Portali nei Comuni di Giardini Naxos e Taormina contraddistinti dalle particelle 892, 893, 896, 897, 1029, 1053, del foglio di mappa 1 e dalle particelle 260, 846, 913, 914 del foglio di mappa 6 viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5130 del 27.08.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà del Sig. Ruffo Matrigardi Paolo nel Comune di Gioiosa Marea contraddistinti dalle particelle 73, 476, 592, 594, 603, 694, 696 del foglio di mappa 24 viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5157 del 28.08.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà del Sig. Gussio Agatino in C.da Mastro Quartuccio nel Comune di S. Alessio Siculo viene riscontrata la parziale assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5250 del 03.09.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Società Mareverde S.r.l. in C.da S. Licandro nel Comune di Messina viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5251 del 03.09.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà del Sig. Merlini Antonino nel Comune di Villafranca Tirrena viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5252 del 03.09.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Società Azzurra S.a.s. in Località Tremonti-San Licandro nel Comune di Messina viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5453 del 10.09.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà del Sig. Caroniti Dario e Altri interessati in un Piano di Lottizzazione in Località Tremestieri nel Comune di Messina viene riscontrata l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco;
- nota prot. n. 5454 del 10.09.19, dalla quale risulta che nei terreni di proprietà della Società Euro Costruzioni S.r.l. in Località Costa Fiorentino nel Comune di Villafranca Tirrena viene riscontrata la parziale assenza di vegetazione assimilabile a bosco;

VISTO il ricorso straordinario presentato dal Comune di Scaletta Zanclea e i relativi esiti della verifica effettuata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina da cui risulta l'assenza di vegetazione assimilabile a bosco nella Frazione Guidomandri Sup.;

RITENUTO, pertanto, che, ai sensi dell'art.3 del citato D.A. n.3401/2017, occorra rettificare il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, escludendo dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art.142, lett. g) del D.Lgs. 42/04 il perimetro delle suddette porzioni delle aree boschive così come individuate dall'Inventario Forestale Siciliano;

VISTE le note prot. 5255 del 3.09.19 e prot. 5383 del 9.09.19 con le quali la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina evidenzia la necessità di apportare una modifica a seguito di mero errore cartografico riscontrato nel Piano approvato con con D.A. 6683/2016 e relativa all'area di interesse archeologico in località Acquafico, nonché talune precisazioni nell'apparato normativo e le cui correzioni non incidono sui contenuti fondamentali già definiti dal medesimo Piano;

VISTO il verbale della seduta del 17.09.2019 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio – Speciale Commissione con cui è stato espresso parere favorevole alla nuova adozione della proposta del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, in considerazione della sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.lgs n.42/2004, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, sulla base del parere reso dall'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio – Speciale Commissione nella seduta del 17.09.2019, che occorra:

- rendere coerente l'apparato normativo del Piano Paesaggistico di Messina 9 con i criteri metodologici generali di livello regionale ed in particolare con le modifiche e le integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dal medesimo Osservatorio;
- modificare, integrare e correggere il Piano Paesaggistico di Messina 9 secondo i punti definiti nel relativo verbale;

VISTO l'art. 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. laddove prevede che *“le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione”*;

CONSIDERATO che la Regione Siciliana non ha emanato norme per disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica;

VISTO l'articolo 158 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. secondo cui *“Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n.1357.”*;

VISTO l'articolo 24, II comma, del R.D. n.1357/40 laddove prevede che *“per la pubblicazione e deposito del piano territoriale paesistico valgono le norme stabilite per le bellezze d'insieme”* ossia quelle contenute nel III comma dell'art.10 e ss. dello stesso R.D. 1357/40;

VISTO, altresì, l'articolo 139 del citato D.lgs. 22.01.2004, n.42, e s.m.i., che disciplina il procedimento per l'adozione e la successiva approvazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree elencati all'articolo 138 dello stesso decreto legislativo e già definiti belle naturali d'insieme dalle norme in precedenza vigenti;

RITENUTO che, in assenza di apposite norme regionali, dovrà porsi in essere il procedimento individuato dal combinato disposto degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del R.D. n.1357/40, integrato con le disposizioni contenute negli articoli 139 e ss.del D.lgs. 42/04 e s.m.i.;

VISTO il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020/2022, approvato dalla Giunta il 2 luglio 2019 che peraltro ricalca il precedente approvato anche dall'Ars e che sintetizza il programma di governo, esprime l'indirizzo politico del completamento della redazione e attuazione dei piani Territoriali Paesaggistici, già vigenti in gran parte della Regione e loro revisione periodica secondo le normative vigenti;

CONSIDERATO che, più specificamente in ordine ai medesimi Piani e al mutato indirizzo politico rispetto a quello del precedente esecutivo che approvò a suo tempo il Piano, il medesimo DEFR 2020-2022 recita testualmente: "Costituiscono efficace strumento di tutela, ma anche di valorizzazione territoriale, se vengono redatti non soltanto con competenza, ma con il coinvolgimento e il supporto delle comunità, delle istanze sociali, culturali e imprenditoriali locali. E' pertanto stata avviata una intensa e capillare attività di concertazione per sorpassare la storica percezione di dispositivi vincolistici imposti dall'alto, senza interazione con il territorio";

RITENUTO, pertanto, che il Piano che si adotta col presente atto, nelle fasi successive dell'iter procedimentale, dovrà essere soggetto ad una efficace rivisitazione col supporto e la partecipazione più ampia delle comunità locali e delle categorie tecniche, professionali, sociali, imprenditoriali;

VISTO il comma 9 dell'articolo 143 del citato D.lgs. n.42/04;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e in conformità alle norme citate, ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, si dispone l'adozione della proposta di Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia Messina così come approvato con D.A. 6682 del 29 dicembre 2016 e con le modifiche di cui al verbale del 17.09.2019 dell'Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio, che si intende parte integrante e sostanziale al presente decreto, e la sua pubblicazione, per novanta giorni, degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi del Piano Paesaggistico stesso negli Albi pretori dei comuni di Ali, Ali Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castoreale, Condò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Mandanici, Mazzarà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Roccafortita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodi Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zancalea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena.

Copia del Piano verrà, altresì, depositata, oltre che presso le segreterie dei sopracitati comuni, presso la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Messina e il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Art. 2

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono, altresì, rettificata le aree boscate, già facenti parte del Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina approvato con D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016, sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art.142, lett. g) del D.Lgs. 42/04.

Art. 3

Dell'avvenuta adozione verrà dato, altresì, avviso mediante pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana e, in conformità a quanto disposto dall'art.139, II comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i., su almeno due quotidiani diffusi nella regione, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici del Dipartimento regionale dei Beni culturali e degli enti pubblici territoriali al cui ambito il piano paesaggistico si riferisce.

Entro trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, i Comuni, le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e tutti gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Messina e al Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Art. 4

Si da atto che il Piano che si adotta col presente provvedimento, nelle fasi successive dell'iter procedimentale, dovrà essere soggetto ad una efficace rivisitazione, col supporto e la partecipazione più ampia delle comunità locali e delle categorie tecniche, professionali, sociali, imprenditoriali.

Palermo, 23 ottobre 2019

Il Presidente
MUSUMECI

nella qualità di Assessore regionale *ad interim* dei
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

